

---

---

# **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: POTERE DI DIREZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA COME PRINCIPIO DI RESPONSABILITA'**

**Bologna, 30 giugno 2010**

A cura del dott. Fabio Galli per GEDIT Formazione

**GEDIT Formazione**

**[WWW.ASSIWEEK.IT](http://WWW.ASSIWEEK.IT)**

**via Irnerio 12/5, Bologna**

**tel 0514218740**

**con il patrocinio di Libreria Giuridica Edinform e l'Istituto Poligrafico e Zecca  
dello Stato**

# Tipologie di rischio

---

---

**Responsabilità penale**

**Responsabilità civile**

{ dell'Amministratore o del dipendente  
dell'Ente


**Provvedimenti sanzionatori**

---

---

# **COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

# Responsabilità del datore di lavoro



# Oggetto dell'assicurazione RCO

---

“La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile, ai sensi degli articoli 10 e 11 del **DPR 30 giugno 1965 n. 1124** e dal **D. LGS n° 38 del 2000** verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge”.

La garanzia RCO tutela l'Assicurato nella sua qualità di **datore di lavoro.**

I **referimenti normativi** sono:

- **D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124**
- **D.LGS. N. 38/2000**

## Oggetto dell'assicurazione RCO

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

(...)

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di **danni non rientranti nella disciplina** del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali anche psicofisiche.

# Responsabilità civile dei dipendenti

---

Le garanzie di cui alla **clausola RCO** sono inoltre operanti;

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della **direzione o della sorveglianza del lavoro** per la eventuale **responsabilità civile personale** loro derivante,
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante,
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate: Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione;
- in conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti, in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al **D. Lgs 626/94 e successive modifiche e al D. Lgs. N. 494/96 e successive modifiche**, inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96; **(nella formula claims made la normativa di riferimento può essere quella precedente)**

# Malattie professionali

---

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

La garanzia **non vale**:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;

- per le malattie professionali:

- a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

- b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.




# Forme di assicurazione: loss occurrence

---

## LOSS OCCURENCE (DANNO VERIFICATOSI)

La garanzia è operante per i fatti (danni) verificatisi (*occurrence*) **esclusivamente entro il periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla circostanza che la richiesta di risarcimento pervenga successivamente.**



# Forme di assicurazione: claims made

## CLAIMS MADE (A RICHIESTA FATTA)

Il momento temporale rilevante per la copertura assicurativa (l'origine del sinistro) è quello **nel quale si manifesta la richiesta di risarcimento**, anche se il fatto che lo ha determinato si è verificato antecedentemente al periodo di validità della polizza.



---

---

# **COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI**

# Responsabilità penale

---

## **Imputazioni penali per reato doloso**

la garanzia risulterà operante se il procedimento relativo si conclude:

- con un decreto di archiviazione per infondatezza della “notitia criminis”;
- con una sentenza passata in giudicato di assoluzione piena;
- con la o di derubricazione del reato da doloso a colposo.

Il regime è quello del RIMBORSO delle spese legali a procedimento concluso.

Per le Aziende (no enti pubblici) esiste sul mercato una formulazione assicurativa che prevede forme di anticipazione delle spese legali anche per imputazioni penali dolose, per reati che prevedono una condanna fino a 10 anni di reclusione (salvo poi il diritto di rivalsa da parte della Compagnia in caso di condanna).

# Responsabilità penale

---

## Imputazioni penali per reato colposo

la garanzia risulterà operante per la copertura delle spese legali per **delitti colposi** e **contravvenzioni** per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, **a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione.**

Il regime è quello dell'ANTICIPAZIONE

Possono essere riconosciute spese legali anche in caso di soccombenza

# Spese legali e provvedimenti sanzionatori

---

## Principio generale

E' **vietata** la copertura assicurativa delle **sanzioni** ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209 (il contratto sarebbe nullo per illiceità della causa).

## Possono essere assicurate:

Le spese legali sostenute per proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

# Tutela legale: cosa consente? Come si attiva?

---

## Libera scelta del legale

L'Assicurato ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la difesa dei propri interessi (...)

## Come si attiva

La garanzia di tutela legale viene attivata anche in assenza di una richiesta di risarcimento danni, **al momento dell'insorgenza del procedimento** nei confronti del soggetto assicurato.

ATTENZIONE ALLA FORMULAZIONE DELL'INSORGENZA:

**Formulazione degli assicuratori:** compimento da parte dell'Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale.

---

---

# **POLIZZA R.C. PATRIMONIALE**



# La proposta - questionario

---

***Elenco assicurati***

**Elenco nominativo  
Funzioni ricoperte**

***Dati di copertura***

**Decorrenza, scadenza, retroattività  
Massimali, franchigie, scoperti**

***Precedenti assicurativi***

**Eventuali polizze stipulate  
Massimali e assicuratori**

***Circostanze note***

**Sinistri precedenti  
Fatti noti agli assicurati**

## Definizioni: limitazioni al concetto di responsabilità civile

**Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio della sue funzioni e attività **ai sensi dell'Art. 2043 del C.C. e ss. e dell'Art. 28 della Costituzione**, inclusa la responsabilità civile in conseguenza della lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Art. 2043 C.C. e ss



Responsabilità civile extracontrattuale

Art. 1218 C.C. e ss



~~Responsabilità civile contrattuale~~

La maggior parte dei contratti presenti sul mercato contengono una **definizione limitativa** di responsabilità civile.

## Oggetto dell'assicurazione R.C. Patrimoniale

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge

Assicurato: persona indicata nominativamente nel questionario

## Estensione della garanzia sulla polizza RC Patrimoniale

---

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), **sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro**; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1) “Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

**Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte dell'Assicuratore di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.**

# Le garanzie assicurative nel contratto di appalto di lavori

---

---

***Committente***

**Clausola RCO  
Clausola committenza lavori**

***Appaltatore***

**CLAUSOLA RCO  
Clausola coappalto  
Clausola sub appalto**

***Sub  
appaltatori***

**CLAUSOLA RCO  
Clausola coappalto  
Clausola sub appalto**

# Clausolario

---

## **Clausola di committenza lavori**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

## **Clausola di coappalto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da imprese coappaltatrici (nonché loro titolari e/o dipendenti) che eseguono lavori direttamente appaltati dal committente.

# Clausolario

---

## **Clausola di sub appalto lavori**

Premesso che l'Assicurato dichiara di cedere in subappalto parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza del valore globale di ogni singola opera od appalto, si precisa che **l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:**

- a) danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- b) **danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente a morte e lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 c.p.**, nonché per i danni ai veicoli.

L'assicurazione, limitatamente ai danni corporali, è valida **a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O.**

Premesso inoltre che le imprese subappaltatrici possono affidare, previa autorizzazione da parte dell'Assicurato/Contraente, l'esecuzione di parte dei lavori avuti in subappalto ad altre imprese e/o prestatori d'opera, si precisa che ai fini della presente garanzia i titolari e/o dipendenti delle suddette imprese e/o i prestatori d'opera sono equiparati, a tutti gli effetti, ai soggetti di cui ai commi a) e b) di cui sopra. L'esecuzione di tali lavori deve risultare da regolare contratto e/o fatturazione.